



LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

CODICE ETICO

DR n. 204 del 5 novembre 2015

recante modifica del Codice Etico
della Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Codice Etico della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 4 aprile 2012;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta del 21 ottobre 2015

DECRETA

è modificato il Codice Etico della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Prof. Massimo Egidi



A. PREMESSE	5
A.1. DEFINIZIONI.....	6
A.2. PREMESSA.....	9
A.3. DESTINATARI	9
A.4. FINALITÀ DEL CODICE ETICO	9
A.5. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001.....	10
A.6. VALORE CONTRATTUALE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO. EVENTUALE VIOLAZIONE. SISTEMA DISCIPLINARE.....	10
A.7. PUBBLICITÀ DEL CODICE ETICO	11
A.8. MODIFICHE/AGGIORNAMENTI.	11
B. PARTE GENERALE	12
B.1. PRINCIPI ETICI DELLA LUISS	13
B.1.1. <i>Principio di legalità</i>	13
B.1.2. <i>Principio di integrità</i>	13
B.1.3. <i>Principio di trasparenza e professionalità</i>	13
B.1.4. <i>Eguaglianza e non discriminazione</i>	13
B.1.5. <i>Riservatezza</i>	13
B.1.6. <i>Valorizzazione delle risorse umane</i>	13
B.1.7. <i>Merito</i>	13
B.1.8. <i>Ricerca e didattica</i>	14
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI	15
B.1.9. <i>Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	15
B.1.10. <i>Regole di comportamento nella gestione della governance</i>	16
B.1.11. <i>Previsioni in materia di lotta al terrorismo, ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata</i>	17
B.1.12. <i>Regole di comportamento a tutela della personalità e dell'incolumità individuale</i>	17
B.1.13. <i>Regole di comportamento a tutela del domicilio (anche informatico)</i>	17
B.1.14. <i>Regole di comportamento a tutela dell'ordine pubblico</i>	18
B.1.15. <i>Regole di comportamento a tutela del patrimonio. Previsioni antiriciclaggio</i>	18
B.1.16. <i>Regole di comportamento a tutela della fede pubblica</i>	19
B.1.17. <i>Regole di comportamento a tutela dell'ambiente</i>	19
B.1.18. <i>Regole a tutela del diritto d'autore</i>	20
B.2. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	21
B.2.1. <i>Regole di comportamento nei rapporti con gli Studenti e con le Associazioni Studentesche</i>	21
B.2.2. <i>Regole di comportamento nei rapporti con i Docenti</i>	22
B.2.3. <i>Regole di comportamento nei rapporti con i Dipendenti</i>	22
B.2.4. <i>Regole di comportamento nei rapporti con i Clienti Commerciali</i>	22
B.2.5. <i>Regole di comportamento nei rapporti con i Candidati</i>	22

<i>B.2.6. Regole di comportamento nei rapporti con i Laureati.....</i>	<i>23</i>
<i>B.2.7. Sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei locali della LUISS</i>	<i>23</i>
<i>B.2.8. Politica della salute e sicurezza sul lavoro</i>	<i>24</i>
<i>B.2.9. Regole di comportamento nei rapporti con i Partner.....</i>	<i>24</i>
<i>B.2.10. Regole di comportamento nei rapporti con l'ente promotore</i>	<i>25</i>
<i>B.2.11. Gestione delle attività della LUISS.....</i>	<i>25</i>
<i>B.2.12. Registrazione e tracciabilità delle operazioni.....</i>	<i>25</i>
<i>B.2.13. Budget.....</i>	<i>25</i>
<i>B.2.14. Tenuta della contabilità e redazione del Bilancio</i>	<i>25</i>
<i>B.2.15. Fatturazione e pagamenti.....</i>	<i>26</i>
<i>B.2.16. Conflitto di interessi. Dichiarazione dei conflitti di interesse.....</i>	<i>26</i>
<i>B.2.17. Trattamento delle Informazioni Riservate dell'Università</i>	<i>27</i>
<i>B.2.18. Trattamento delle informazioni riservate di terzi.....</i>	<i>27</i>
<i>B.2.19. Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>28</i>
<i>B.2.20. Regole di comportamento nei rapporti con le Organizzazioni Politiche e Sindacali.....</i>	<i>28</i>
<i>B.2.21. Regole di comportamento nei Rapporti con i Creditori.....</i>	<i>28</i>
B.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI E DELLE RISORSE DELLA LUISS.....	29
<i>B.3.1. Responsabilità per i beni e le risorse della LUISS.....</i>	<i>29</i>
<i>B.3.2. Utilizzo dei beni e delle risorse LUISS</i>	<i>29</i>
<i>B.3.3. Attenzione all'ambiente</i>	<i>29</i>
C. PARTE SPECIALE - REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER ALCUNI DESTINATARI.....	30
<i>C.1.1. Regole di comportamento per i Candidati.....</i>	<i>31</i>
<i>C.1.2. Regole di comportamento per gli Studenti.....</i>	<i>31</i>
<i>C.1.3. Regole di comportamento per i Docenti.....</i>	<i>31</i>
<i>C.1.4. Regole di comportamento per i Laureati.....</i>	<i>32</i>
<i>C.1.5. Regole di comportamento per i Clienti Commerciali.....</i>	<i>32</i>
ALLEGATO 1. POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	33

i. Informazioni sul documento

Data: 10 aprile 2012

Nome file: Codice Etico 1.0.doc

ii. Storia delle versioni

Revisione n.	Data	Motivo della revisione	Proposto da	Approvato da
1	10 aprile 2012	Prima emissione	Senato Accademico	Consiglio di Amministrazione
2	21 ottobre 2015	Integrazione articoli B1.8 e C1.3	Senato Accademico	Consiglio di Amministrazione

A. **PREMESSE**

A.1. DEFINIZIONI

- “Candidati”: tutti i potenziali candidati alle prove selettive per l’accesso ai corsi di studio della LUISS, ivi compresi i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, i master e i corsi di perfezionamento ed i potenziali candidati alle prove per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- “Clienti Commerciali”: i soggetti interessati all’acquisto e/o che hanno provveduto all’acquisto di servizi di consulenza, alta formazione (post-esperienza e post-laurea) e ricerca;
- “Codice Etico”: il presente codice etico adottato da Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- “Decreto Legislativo n. 231/2001” o “D.Lgs. 231/2001”: il Decreto Legislativo contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- “Destinatari del Codice” o “Destinatari”: gli Organi di Governo, i Dipendenti, i Docenti, gli Studenti, i Laureati, i Candidati, i Clienti Commerciali e i Partner nonché, comunque, ogni altro soggetto cui l’Università ritenga applicabile, e valutò opportuno comunicare, il presente Codice Etico;
- “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”: Dichiarazione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
- “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (esclusi i Docenti di Ruolo);
- “Docenti”: i) i “Docenti di Ruolo” per tali intendendosi i docenti assunti dalla LUISS scelti fra coloro che abbiano superato un concorso pubblico bandito dalla LUISS o da un’altra università o siano inquadrati in ruolo in forza dell’art. 1, comma 12, della L. n. 230/2005; ii) i “Docenti a Contratto” per tali intendendosi gli studiosi e gli esperti - italiani o stranieri – anche estranei a ruoli accademici con i quali la LUISS abbia stipulato contratti per l’attività didattica e/o di ricerca, i *visiting professors* e, comunque, tutti i docenti diversi dai Docenti di Ruolo; iii) i “Ricercatori” per tali intendendosi coloro che siano titolari di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato a seguito di una valutazione comparativa ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. n. 230/2005 e dell’art. 24 della L. n. 240/2010; e iv) i “Titolari di assegni di ricerca” a seguito di una valutazione comparativa ai sensi dell’art. 51, comma 6 della L. n. 449/2007 e dell’art. 22 della L. n. 240/2010;
- “Informazioni Riservate”: qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, industriale, economica, commerciale, amministrativa o di altra natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale, che non siano pubblici o pubblicamente disponibili, relative all’Università e/o a terzi, che verranno messe a disposizione dei Destinatari in forma cartacea, su supporto informatico e/o in qualsiasi altra forma, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - ogni informazione, documento, dato, prospetto, di qualunque natura, relativi alla struttura patrimoniale e/o organizzativa presente o futura dell’Università;
 - ogni informazione, dato, prospetto, stima, studio, di qualunque natura, relativi e/o connessi ai beni utilizzati e/o di proprietà dell’Università, ai processi operativi e gestionali in essere, che saranno o che potrebbero essere adottati dell’Università (ivi comprese eventuali stime e

valutazioni previsionali di tipo operativo-gestionale), nonché ai prodotti e/o servizi offerti o da offrire, ai clienti e/o alle politiche commerciali attuali o future;

- tutte le informazioni derivanti e/o connesse ad eventuali analisi, sintesi e/o studi che, a seguito dell'esame delle Informazioni Riservate, siano predisposti o elaborati dall'Università e/o dai Destinatari (ivi compresi gli atti, le attività e le informazioni, formali ed informali trasmessi a voce o per iscritto in seguito a riunioni, incontri o conversazioni, anche telefoniche);

- “Laureati”: coloro che abbiano conseguito presso la LUISS un titolo di studio, ivi compresi i dottori di ricerca, i diplomati delle scuole di specializzazione, dei master universitari e dei corsi di perfezionamento;

- “LUISS” o l’ “Università”: la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;

- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e relativi aggiornamenti ed integrazioni;

- “Modello Organizzativo”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, nonché le procedure e le altre regole dell'Università;

- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;

- “Organi di Governo”: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente Esecutivo, il Comitato Esecutivo, il Senato Accademico, il Direttore Generale e il Rettore;

- “P.A.” o “Pubblica Amministrazione”: si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, i Ministeri, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri e/o pubbliche funzioni, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - i funzionari di Stati esteri;

- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- "Partner": tutti i lavoratori diversi dai Dipendenti e dai Docenti di Ruolo che prestino la propria attività in favore della LUISS quali, ad esempio, i lavoratori parasubordinati, i prestatori d'opera, anche intellettuale, i collaboratori, i consulenti e tutti gli altri lavoratori autonomi, nonché tutte le controparti contrattuali della LUISS - persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti - e comunque tutti i soggetti (ivi compresi i fornitori, gli sponsor) con cui l'Università abbia in corso e/o addivenga ad una qualunque forma di rapporto e/o collaborazione di fatto e/o sulla base di apposito accordo contrattuale;

- "Reati": i reati-presupposto ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;

- "Sistema Disciplinare": il sistema disciplinare adottato dall'Università al fine di sanzionare la violazione delle procedure e delle altre regole che costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo e dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice Etico;

- "Stakeholder": tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l'Università, come i Dipendenti, i Docenti, gli Studenti, i Laureati, i Candidati e i loro familiari, i Clienti Commerciali e i Partner, ma anche la comunità scientifica, i giornalisti, i *media*, la P.A. e le autorità cui l'Università fa riferimento nel suo operare. Più in generale, si considerano stakeholder tutti soggetti che sono a vario titolo interessati all'esistenza e all'operatività dell'Università ed i cui interessi influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle sue attività;

- "Studenti": tutti gli studenti iscritti alla LUISS in corso o fuori corso, ivi compresi i dottorandi di ricerca, gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento.

A.2. PREMESSA

La LUISS è un'istituzione universitaria autonoma che persegue la realizzazione di attività di ricerca e di didattica, per favorire l'avanzamento della conoscenza, la formazione della classe dirigente, la preparazione degli individui alla vita e al lavoro.

La LUISS ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze umanistiche delle discipline sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale e il trasferimento dell'innovazione secondo i più alti standard scientifici internazionali.

La LUISS Guido Carli, con sede in Roma è un'università non statale, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 della legge 243/1991.

La vigilanza sull'Università è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'Università è consapevole dell'importanza del contributo sociale dell'attività di formazione svolta. Pertanto, intende perseguire la ricerca della competitività sul mercato attraverso il corretto e funzionale utilizzo delle proprie risorse, nel pieno rispetto della qualità del sistema sociale e dell'ambiente circostante.

Oltre che alla qualità dei servizi offerti e alla competitività sul mercato, dunque, l'Università punta ad accrescere la propria capacità di produrre valore e creare benessere per la collettività.

Premesso quanto sopra e al di là di quanto previsto dalle leggi in vigore, l'Università ha ritenuto necessario definire, con il presente documento, l'insieme dei principi etici e dei valori che devono ispirare l'attività dell'Università nonché le condotte e i comportamenti di coloro che, dall'interno e dall'esterno, operano nella sfera d'azione della stessa.

Il presente Codice Etico raccoglie, dunque, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Università nei confronti degli Stakeholder, nonché i principi di cui esige l'osservanza da parte di tutti coloro che cooperano con essa al fine del perseguimento degli scopi che l'Università si prefigge.

A.3. DESTINATARI

Salvo quanto espressamente previsto nei seguenti articoli, i principi etici e le regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico devono essere osservate e rispettate dagli Organi di Governo, dai Dipendenti, dai Docenti, dagli Studenti, dai Laureati, dai Candidati, dai Clienti Commerciali e dai Partner nonché, comunque, da ogni altro soggetto cui l'Università valuti opportuno comunicare i contenuti del presente Codice Etico (di seguito, collettivamente, anche, i "Destinatari").

A.4. FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Con il presente Codice Etico l'Università:

- definisce e divulga i valori ed i principi etici che informano la propria attività nei rapporti con gli Stakeholder;
- indica i principi etici alla cui osservanza sono tenuti i Destinatari.

Il Codice Etico, in particolare:

- individua i principi e le regole di comportamento cui l'Università riconosce un valore etico positivo al fine di indirizzare la propria attività e quella dei Destinatari verso un percorso di legalità, efficienza, trasparenza, competenza, integrità e correttezza;
- raccomanda, promuove o vieta determinate condotte e/o comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

A.5. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

Il Codice Etico è redatto anche in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* e dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

A.6. VALORE CONTRATTUALE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO. EVENTUALE VIOLAZIONE. SISTEMA DISCIPLINARE

I Dipendenti - oltre ad adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede - devono attenersi ai principi etici ed alle regole comportamentali del presente Codice Etico, la cui osservanza è parte essenziale degli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

I principi e i contenuti del presente Codice Etico costituiscono, pertanto, specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità posti dalla legge in capo ai Dipendenti e che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti in genere nei confronti dell'Università.

La violazione, da parte dei Dipendenti, delle regole e dei principi del presente Codice Etico costituirà, dunque, inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, dal CCL per il personale amministrativo della LUISS e dal CCNL per i dirigenti di Aziende Industriali, in quanto applicabili e, comunque, dal Sistema Disciplinare.

* * *

La violazione, da parte dei Docenti di Ruolo, delle regole e dei principi del presente Codice Etico, comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate all'art. 10 L. n. 240/2010, qualora tale violazione abbia causato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie.

* * *

Con riferimento ai Docenti a Contratto, ai Ricercatori, agli Studenti, ai Clienti Commerciali e ai Partner, i principi etici e le regole di comportamento - che verranno opportunamente richiamati nel relativo contratto - costituiranno veri e propri obblighi negoziali anche in conformità al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

* * *

Sulle violazioni delle regole e dei principi contenuti nel presente Codice Etico da parte di Dipendenti, Docenti, Clienti Commerciali e Partner decide il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto all'uopo stabilito dallo Statuto dell'Università con riferimento alle competenze istruttorie espressamente attribuite al Collegio di Disciplina.

In caso di violazione delle regole e dei principi del presente Codice Etico da parte degli Studenti, le eventuali sanzioni disciplinari, per come previste per legge, saranno decise ed applicate dal Rettore.

* * *

La violazione, da parte dei Destinatari del presente Codice Etico potrà determinare le conseguenze previste dal Sistema Disciplinare e comportare eventualmente anche la cessazione e/o la risoluzione del rapporto contrattuale.

* * *

Là dove l'Organismo di Vigilanza ritenga utile e/o necessario una valutazione del comportamento posto in essere in violazione del presente Codice Etico sotto il profilo della sua rilevanza etica, anche in ordine alla consapevolezza ed alla significatività del comportamento stesso, può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di un comitato di tre saggi che possa fornire parere al riguardo, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto dell'Università.

A.7. PUBBLICITÀ DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è oggetto di pubblicità attraverso:

- (i) l'inserimento di una versione aggiornata e sempre disponibile sulla rete interna (Intranet) e sulla rete esterna (Internet);
- (ii) l'affissione nei luoghi di lavoro con le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

A.8. MODIFICHE/AGGIORNAMENTI.

L'Università potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti al presente Codice Etico, come richiesto dall'evoluzione delle circostanze e dal contesto operativo.

B. PARTE GENERALE

B.1. PRINCIPI ETICI DELLA LUISS

La LUISS è una comunità che concorre a formare l'uomo educandolo alla conoscenza di sé secondo le varie discipline scientifiche e alla coscienza della responsabilità sociale della propria personalità.

Consapevole della insostituibile funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie, la LUISS chiede a tutti i componenti della propria comunità, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in riferimento ai ruoli e alle responsabilità di ciascuno, di informare la propria condotta ai seguenti principi etici - a tutela di ogni singola persona e nell'interesse generale - per favorire l'eccellenza dell'Ateneo ed accrescerne costantemente la reputazione e l'onore in Italia e nel mondo.

B.1.1. *Principio di legalità*

La LUISS agisce nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell'uomo, quali riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e comunque nel rispetto della normativa vigente in tutti i Paesi in cui essa opera.

La LUISS non avvierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio di cui sopra.

B.1.2. *Principio di integrità*

La LUISS persegue i propri obiettivi in ossequio al principio di integrità - intesa quale correttezza, onestà e lealtà - nei suoi rapporti interni ed esterni, a protezione del benessere individuale e a tutela dell'ambiente .

B.1.3. *Principio di trasparenza e professionalità*

La LUISS svolge la propria attività nel rispetto del principio di trasparenza e professionalità, quest'ultima intesa come impegno a svolgere i compiti e le responsabilità assegnate in modo diligente ed adeguato alla natura degli stessi.

B.1.4. *Eguaglianza e non discriminazione*

La LUISS riconosce l'eguale dignità di tutti i soggetti coinvolti nelle proprie attività e non discrimina sulla base di credenze religiose, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, genere, orientamento sessuale, appartenenza etnica. L'Università, consapevole della propria funzione educativa e sociale, promuove l'integrazione e il dialogo fra le persone e fra le diverse tradizioni e culture, sulla base del riconoscimento dell'eguale considerazione e rispetto per tutti gli individui.

B.1.5. *Riservatezza*

La LUISS si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, al fine di tutelare l'integrità fisica e morale degli individui, salvaguardando la loro vita privata.

B.1.6. *Valorizzazione delle risorse umane*

La LUISS valorizza le capacità e le attitudini delle proprie risorse umane in vista della loro crescita umana e professionale, promuovendo lo sviluppo delle competenze, il coinvolgimento nei processi decisionali, l'attitudine alla reciproca collaborazione e la corresponsabilità verso la società di cui ciascuno è parte integrante.

B.1.7. *Merito*

La LUISS riconosce e valorizza il merito individuale quale criterio essenziale di promozione umana e professionale. La LUISS considera la coltivazione del merito e dei talenti individuali - così attraverso l'attività singola come attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro - come fattori di crescita, sviluppo e competitività, a beneficio dell'intera collettività.

La LUISS persegue inoltre i propri obiettivi nel rispetto del principio di completezza, veridicità e tempestività delle comunicazioni destinate agli Stakeholder, nonché del principio di imparzialità e di riservatezza nei rapporti con questi ultimi.

B.1.8. Ricerca e didattica

La LUISS ritiene che l'apertura dei risultati della ricerca e della didattica costituiscano un valore primario e fa propri i principi dell'Accesso aperto alla letteratura scientifica, promuovendo la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI

In attuazione dei principi etici della LUISS come sopra enunciati, i Destinatari devono:

- adottare ogni misura necessaria a prevenire la violazione dei principi etici dell'Università e vigilare sull'osservanza degli stessi;
- rispettare la normativa vigente nonché tutti i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti dell'Università (ivi compresi eventuali provvedimenti che applichino sanzioni o misure cautelari interdittive);
- astenersi dal porre in essere comportamenti illegittimi o scorretti;
- tutelare e valorizzare le risorse umane garantendo pari opportunità di crescita umana e professionale, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- utilizzare responsabilmente le risorse dell'Università, al fine di rispettare l'ambiente e i diritti delle generazioni future, ed astenersi dall'utilizzarle per scopi diversi da quelli ad esse proprie;
- astenersi dal porre in essere attività e/o comportamenti in contrasto con i compiti e le responsabilità loro assegnati;
- astenersi dal perseguire interessi personali o di terzi a detrimento di quelli istituzionali dell'Università;
- astenersi dall'utilizzare il nome dell'Università e dallo sfruttare la reputazione della stessa, nell'interesse personale e/o di terzi.

B.1.9. Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

È vietato compiere qualsiasi atto di corruzione o concussione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o comunque volto ad offrire o promettere (o a far offrire o a far promettere) denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

È altresì vietato a coloro che nell'esercizio delle funzioni all'interno dell'Università rivestano (anche) la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio (es. Docenti):

- (i) sollecitare, ricevere o accettare una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per compiere, per omettere o ritardare (o per aver ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio ovvero un atto contrario ai doveri del proprio ufficio;
- (ii) abusare della propria qualità o dei propri poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

È vietato ricorrere a qualsiasi tipo di inganno ("artificio o raggiro"), compreso il silenzio, su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno alla Pubblica Amministrazione, ottenendo indebitamente un profitto (es.: sgravi di oneri, anche di natura previdenziale, agevolazioni fiscali o esenzioni dal pagamento di contributi previdenziali), per sé o per altri (ivi compresa l'Università). Ciò premesso, deve considerarsi espressamente vietato, a titolo esemplificativo, qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o comunque volto a:

Codice Etico
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

- (iii) predisporre (o far predisporre) documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara all'Università;
- (iv) utilizzare (o far utilizzare) contrassegni falsificati al fine di far apparire versate tasse e contributi;
- (v) stipulare (o far stipulare) contratti per la prestazione di servizi alla Pubblica Amministrazione a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita.

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o comunque volto a:

- (vi) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- (vii) alterare registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti requisiti per la partecipazioni a gare ovvero per la produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare, seppur già trasmessi all'amministrazione, dati relativi all'Università.

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a:

- (viii) distrarre, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse ovvero destinare gli stessi a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- (ix) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero omettere informazioni dovute al fine di conseguire per sé o per altri (ivi compresa l'Università), senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- (x) ricorrere a qualsiasi tipo di inganno ("artificio o raggiro"), inducendo taluno in errore, procurando a sé o ad altri (ivi compresa l'Università) un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione;
- (xi) intralciare le indagini dell'Autorità Giudiziaria e/o favorire o danneggiare una delle parti di un processo penale, civile e/o amministrativo.

B.1.10. Regole di comportamento nella gestione della governance

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della LUISS) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) esporre (o far esporre) nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della LUISS ovvero omettere informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- (ii) esporre (o far esporre) fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Università nell'ambito delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime;
- (iii) occultare (o far occultare) fatti inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Università che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità pubbliche, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime.

I Destinatari sono sempre tenuti a comunicare e a rendere noto ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'Università precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

B.1.11. Previsioni in materia di lotta al terrorismo, ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata.

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a promuovere, costituire, organizzare, partecipare, finanziare o comunque agevolare l'attività di associazioni criminali (sia che agiscano in ambito nazionale sia che agiscano in ambito internazionale/transnazionale), nonché porre in essere qualsiasi atto e/o condotta avente finalità di "terrorismo"¹ ovvero volto a ostacolare, danneggiare o, comunque, destabilizzare l'ordine democratico e la sicurezza pubblica.

B.1.12. Regole di comportamento a tutela della personalità e dell'incolumità individuale

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a esercitare (o far esercitare) su un individuo poteri lesivi della dignità e/o del rispetto della persona umana.

Inoltre, è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a violare la normativa vigente in materia di lavoro.

B.1.13. Regole di comportamento a tutela del domicilio (anche informatico)

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi nel sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

¹ Per condotte con finalità di terrorismo si intendono condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- (ii) procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- (iii) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- (iv) intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedire, interrompere o rilevare mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte il contenuto di tali comunicazioni;
- (v) installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- (vi) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui (ivi inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o, comunque, di pubblica utilità);
- (vii) distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui;
- (viii) violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (con riferimento ai soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica).

B.1.14. Regole di comportamento a tutela dell'ordine pubblico

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) indurre una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- (ii) favorire taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

B.1.15. Regole di comportamento a tutela del patrimonio. Previsioni antiriciclaggio

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque favorire direttamente o indirettamente la sua acquisizione, ricezione e occultamento;
- (ii) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- (iii) impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

B.1.16. Regole di comportamento a tutela della fede pubblica

Ai Destinatari (e in particolare a tutti coloro che rivestano la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio ovvero di persona esercente un servizio di pubblica necessità) è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto alla commissione di e/o che, comunque, costituisca:

- (i) falsità materiale² in atto pubblico o in scrittura privata, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (ivi incluso in documento informatico³);
- (ii) falsità ideologica⁴ in atto pubblico, in certificati o autorizzazioni amministrative (ivi incluso in documento informatico);
- (iii) falsità in registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, in notificazioni all'Autorità di pubblica sicurezza nonché in eventuali fogli firmati in bianco dei quali ci si trovi in possesso per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirli (ivi incluso in documento informatico);
- (iv) falsità in un qualsiasi altro documento avente efficacia probatoria (ivi incluso in documento informatico).

È altresì vietato simulare e rilasciare in forma legale un atto pubblico o privato ovvero rilasciare una copia dello stesso che sia difforme dall'originale.

* * *

È vietato, inoltre, qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o comunque volto a:

- (i) incassare o rimettere in circolazione nel territorio dello Stato divise monetarie contraffatte o alterate;
- (ii) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali nonché fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- (iii) contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati;
- (iv) introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

B.1.17. Regole di comportamento a tutela dell'ambiente

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a:

² Per falso materiale si intende la contraffazione di un documento (in quanto redatto da persona diversa da quella che appare esserne l'autore) ovvero la sua alterazione (in quanto, posteriormente alla sua redazione, sono state apportate al documento modificazioni di qualsiasi specie da parte di un soggetto a ciò non legittimato).

³ Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

⁴ Per falso ideologico si intende l'attestazione nel documento di fatti non rispondenti al vero.

- (i) cagionare l'inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee ovvero danneggiare, fuori dei casi consentiti, la flora e/o la fauna protette;
- (ii) effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

B.1.18. Regole a tutela del diritto d'autore

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Università) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma;
- (ii) duplicare abusivamente programmi per elaboratore o importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE);
- (iii) rimuovere arbitrariamente ovvero eludere funzionalmente dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- (iv) riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero eseguire l'estrazione, il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni vigenti in materia ovvero distribuire, vendere o concedere in locazione una banca dati;
- (v) duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, abusivamente in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- (vi) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo o diffondere al pubblico (anche a mezzo della televisione o della radio) le duplicazioni o riproduzioni abusive delle opere dell'ingegno;
- (vii) ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato;
- (viii) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare abusivamente dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- (ix) fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano lo scopo di eludere le misure tecnologiche volte alla protezione delle opere dell'ingegno ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- (x) produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato a fini fraudolenti apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

B.2. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

B.2.1. Regole di comportamento nei rapporti con gli Studenti e con le Associazioni Studentesche

L'Università persegue i propri scopi istituzionali attraverso l'offerta agli Studenti di servizi di formazione di elevata qualità e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

L'Università, in coerenza con gli scopi istituzionali perseguiti, assicura il diritto allo studio di tutti gli Studenti che alla stessa abbiano accesso, nei limiti delle disposizioni vigenti. La selezione degli Studenti e la valutazione dei risultati dagli stessi conseguiti nel corso della carriera universitaria sono improntate ai principi di obiettività, trasparenza, meritocrazia e non discriminazione.

Nei rapporti con gli Studenti, costituiscono obiettivi prioritari della LUISS:

- proporre e fornire un'offerta formativa/culturale di elevata qualità;
- soddisfare, compatibilmente con le esigenze imposte dall'attività formativa, le richieste degli Studenti, elevando costantemente la qualità dei servizi offerti;
- instaurare con gli stessi un rapporto improntato alla fiducia e alla collaborazione reciproche e ispirato alla professionalità, all'onestà, alla correttezza, alla trasparenza, alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia.

Nell'ambito dei rapporti con gli Studenti e nel rispetto delle procedure interne, ciascun Destinatario deve:

- (i) ispirare la propria condotta ai principi di professionalità, onestà, correttezza, trasparenza, disponibilità, rispetto e cortesia sia in fase di trattative che all'atto dell'assunzione di vincoli contrattuali;
- (ii) favorire la massima soddisfazione degli Studenti, fornendo, tra l'altro, informazioni veritiere, esaurienti ed accurate sui prodotti ed i servizi loro forniti, in modo da determinare scelte consapevoli;
- (iii) garantire il trattamento uniforme degli Studenti ed evitare ingiuste discriminazioni riferite alle condizioni fisiche, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso e all'orientamento sessuale. Non sono consentiti favoritismi, clientelismo o nepotismo;
- (iv) fornire servizi di elevata qualità in linea con le ragionevoli aspettative degli Studenti nel rispetto delle previsioni contrattuali.

La LUISS agevola la partecipazione degli Studenti alla vita dell'Università anche attraverso la presenza di loro rappresentanti all'interno di taluni Organi di Governo o comitati dell'Università nonché attraverso la promozione e il

sostegno delle associazioni studentesche con scopi sociali e culturali che dovessero essere eventualmente costituite tra gli Studenti. Con tali associazioni, la LUISS potrà cooperare, anche finanziariamente, erogando contributi.

B.2.2. Regole di comportamento nei rapporti con i Docenti

La LUISS attribuisce la massima importanza alla professionalità e competenza dei Docenti che con essa collaborano.

Pertanto, riconosce e assicura la libertà di insegnamento e di ricerca scientifica e adotta tutti i provvedimenti e le misure necessarie affinché i Docenti possano svolgere la propria attività in modo ottimale.

L'Università promuove l'attività di studio e di ricerca dei Docenti e la valuta positivamente anche quando sia svolta in favore di soggetti terzi, purché ciò non intralci il corretto adempimento dell'attività di docenza e di ricerca scientifica agli stessi affidata dall'Università ovvero degli altri obblighi dagli stessi assunti nei confronti dell'Università.

B.2.3. Regole di comportamento nei rapporti con i Dipendenti

L'Università si avvale dell'attività di Dipendenti e/o di altri prestatori di lavoro.

La LUISS attribuisce la massima importanza alle proprie risorse umane che costituiscono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell'Università stessa. In tale ottica, la LUISS contribuisce direttamente allo sviluppo delle professionalità dei propri Dipendenti, rispettandone il modo di essere e le aspirazioni.

L'Università, nel rapporto di lavoro/collaborazione, valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno dei Dipendenti e degli altri prestatori di lavoro, adottando criteri di valutazione oggettivi relativi alle qualifiche professionali e alle capacità individuali, offrendo pari opportunità di crescita professionale e economica secondo il contributo apportato da ciascuno.

L'Università non ammette alcuna forma di discriminazione riferita alle condizioni fisiche, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso e all'orientamento sessuale. Non sono consentiti favoritismi, clientelismo o nepotismo.

B.2.4. Regole di comportamento nei rapporti con i Clienti Commerciali

I principi etici e le regole di comportamento previste nei rapporti con gli Studenti si estendono - ove applicabili - anche ai rapporti con i Clienti Commerciali.

Inoltre, i contratti stipulati con i Clienti Commerciali ed ogni comunicazione indirizzata agli stessi sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta comunque realizzata.

B.2.5. Regole di comportamento nei rapporti con i Candidati

L'Università, in coerenza con gli scopi istituzionali perseguiti, assicura la più ampia partecipazione alle prove selettive previste per l'accesso ai corsi dell'Università.

La selezione dei Candidati a tali prove selettive e la valutazione dei risultati dagli stessi conseguiti avvengono nei limiti delle disposizioni vigenti e delle procedure interne all'uopo adottate.

Nell'ambito dei rapporti con i Candidati e nel rispetto delle procedure interne, ciascun Destinatario deve:

- (i) ispirare la propria condotta ai principi di professionalità, onestà, correttezza, trasparenza, professionalità, disponibilità, rispetto e cortesia;
- (ii) favorire la massima soddisfazione dei Candidati, fornendo, tra l'altro, informazioni veritiere, esaurienti ed accurate sui servizi loro forniti, in modo da determinare scelte consapevoli;
- (iii) garantire il trattamento uniforme dei Candidati ed evitare ingiuste discriminazioni riferite alle condizioni fisiche, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso e all'orientamento sessuale;
- (iv) fornire servizi di elevata qualità in linea con le ragionevoli aspettative dei Candidati nel rispetto delle previsioni contrattuali.

B.2.6. Regole di comportamento nei rapporti con i Laureati

L'Università, in coerenza con gli scopi istituzionali perseguiti, promuove l'attività di *placement* rivolta ai Laureati attraverso canali agli stessi dedicati, nei limiti delle disposizioni vigenti e delle procedure interne all'uopo adottate.

La predetta attività di *placement* è svolta nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, meritocrazia e non discriminazione.

B.2.7. Sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei locali della LUISS

L'Università promuove un ambiente lavorativo sano e sicuro all'interno delle proprie sedi.

A tal fine, l'Università:

- effettua la valutazione dei rischi⁵;
- combatte i rischi alla fonte;
- adotta idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro volti ad evitare e/o ridurre i rischi connessi;
- adegua i luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta dei locali, delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di garantire condizioni rispettose dell'integrità fisica e morale nonché della dignità individuale e per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo nonché per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tiene conto del grado di evoluzione della tecnica;
- programma le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tenuto conto della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- informa i Dipendenti, gli altri prestatori di lavoro, e i Partner in ordine a tutti i rischi e in relazione all'utilizzo di apparecchiature protettive, di sicurezza e sanitarie affinché siano in grado di affrontare i

⁵ Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per "la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza"

rischi di infortuni sul posto di lavoro. Tale informazione è fornita, ove necessario, anche ai Docenti, ai Clienti Commerciali, agli Studenti, ai Laureati e ai Candidati;

- dà la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartisce adeguate istruzioni ai Dipendenti e agli altri prestatori di lavoro nonché, ove necessario, ai Docenti, agli Studenti, Clienti Commerciali, Laureati e Candidati;
- definisce specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali, nonché a garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro.

B.2.8. Politica della salute e sicurezza sul lavoro

La politica della salute e sicurezza sul lavoro – che costituisce parte integrante del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) – è allegata sub 1 al presente Codice Etico.

B.2.9. Regole di comportamento nei rapporti con i Partner

L'Università definisce con i propri Partner rapporti improntati al rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice Etico, avendo, in particolare, attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

La selezione dei Partner, nonché la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per l'Università:

- deve essere ispirata a valori e parametri di competenza, economicità, trasparenza, concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio;
- deve essere effettuata tenuto conto del panorama delle offerte in genere e basata su un'accurata valutazione delle garanzie.

Tutti i Partner selezionati devono godere di una buona reputazione anche da un punto di vista etico.

Va, inoltre, perseguita la collaborazione tra i Partner al fine di assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dell'Università e dei suoi clienti in termini di qualità e tempi di consegna.

La negoziazione e la stipula di un contratto con un Partner deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai Partner dovranno essere adeguatamente documentate, proporzionate all'attività svolta ed in linea con le condizioni offerte dal mercato.

I Destinatari che trattano con i Partner devono agire in modo professionale e indipendente.

I Destinatari devono, altresì, agire in assenza di qualsiasi conflitto di interessi che possa influenzare decisioni nelle trattative con i Partner. Ove esista un conflitto di interessi, i Destinatari dovranno dichiarare tale conflitto ed astenersi immediatamente dal prendere decisioni (cfr. paragrafo B.2.16).

In particolare, il potere contrattuale dell'Università non deve essere usato a scopo personale. Non costituisce un comportamento etico ed è, dunque, contrario ai principi individuati nel presente Codice Etico, ottenere un qualsivoglia beneficio di natura personale da un Partner.

B.2.10. Regole di comportamento nei rapporti con l'ente promotore

La LUISS è promossa dall'Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta della LUISS è costituito dal rispetto dei principi di comportamento tesi a perseguire i predetti scopi istituzionali in maniera tale da:

- (i) accrescere la solidità dell'Università in un'ottica di sostenibilità di medio-lungo termine secondo le regole del mercato;
- (ii) tutelare gli investimenti effettuati dall'ente promotore.

B.2.11. Gestione delle attività della LUISS

Le attività della LUISS volte al perseguimento degli scopi dell'Università devono essere legittime, coerenti, congrue, conoscibili e tracciabili, mediante corretta ed adeguata registrazione.

B.2.12. Registrazione e tracciabilità delle operazioni

Ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione deve esistere un adeguato supporto documentale (che non potrà essere distrutto o cancellato) al fine di poter procedere, in qualunque momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un minimo di 10 anni, salvo diverse disposizioni normative.

B.2.13. Budget

Il budget rappresenta lo strumento per assicurare un adeguato monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei costi e dei ricavi preventivati, è elaborato dalla struttura amministrativa ed approvato dai competenti Organi di Governo.

Non sono ammesse variazioni fatto salvo quanto previsto dalla relativa procedura organizzativa - che disciplina anche la gestione del budget - ed in ogni caso nel rispetto delle deliberazioni assunte dai competenti Organi di Governo.

Eventuali variazioni una volta approvate costituiscono un aggiornamento del budget.

B.2.14. Tenuta della contabilità e redazione del Bilancio

Il processo di raccolta, gestione, elaborazione, presentazione e controllo dei dati contabili deve avvenire in maniera cronologica, chiara e a scadenze pianificate ed essere improntato a parametri di verità, correttezza, completezza e trasparenza.

Per ogni operazione effettuata dall'Università che preveda registrazione contabile deve essere conservata agli atti la documentazione di supporto, per il periodo previsto dalla normativa vigente, in modo da consentire, in qualunque momento:

- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;

- la puntuale ricostruzione cronologica dell'operazione, nonché l'agevole ricostruzione del processo di decisione, di autorizzazione, di realizzazione, di registrazione e di verifica, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

L'attività di redazione del bilancio deve essere svolta, nel rispetto della normativa e dei principi contabili, con la massima diligenza e professionalità.

A tal fine, i Destinatari del Codice Etico, per quanto di competenza, dovranno agire con correttezza e trasparenza allo scopo di garantire la veridicità, l'accuratezza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni contabili e gestionali contenuti nelle scritture contabili, nel bilancio di esercizio e in tutti gli altri documenti attestanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Università.

B.2.15. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione attiva e passiva deve avvenire in conformità alle norme di legge e alle procedure dell'Università.

Le fatture devono riportare la natura dei beni e dei servizi acquistati e/o venduti.

È vietata l'emissione o la ricezione e successiva contabilizzazione di fatture strumentali alla parziale o totale elusione della normativa fiscale e penale.

È vietato, in ogni caso, il pagamento o la ricezione di somme o di importi non adeguatamente giustificati dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle procedure dell'Università.

B.2.16. Conflitto di interessi. Dichiarazione dei conflitti di interesse.

Il conflitto tra l'interesse personale dei Destinatari e quello dell'Università si manifesta quando un comportamento o una decisione del singolo sia potenzialmente in grado di generare un vantaggio immediato o differito per sé, i propri parenti o affini, a discapito dell'interesse dell'Università.

Il conflitto di interessi potrebbe avere un effetto diretto sul singolo tale da poter influenzare o, comunque, limitare la sua obiettività di giudizio fino a poter minare la sua lealtà nei confronti dell'Università.

E' vietato perseguire interessi propri a danno degli interessi dell'Università, fare un utilizzo personale e non autorizzato delle risorse di proprietà della LUISS o in uso alla stessa o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Chiunque ritenga di essere portatore di un interesse personale in conflitto – anche solo potenzialmente – con quello dell'Università è tenuto a dichiararlo - prima che il conflitto in questione si manifesti - al fine di permettere all'Università la determinazione dei comportamenti da adottare. Nel caso in cui il conflitto si sia determinato ad insaputa e/o senza l'agire dell'interessato lo stesso dovrà portarlo all'attenzione dell'Università non appena ne sia venuto a conoscenza.

Prima di accettare qualsiasi forma di incarico pubblico e/o politico, i Destinatari dovranno assicurarsi che non vi possa essere una situazione di conflitto di interessi con la LUISS e che l'eventuale incarico proposto non possa avere un impatto negativo sul loro rapporto con l'Università.

I componenti degli Organi di Governo, i Dipendenti, i Docenti dovranno astenersi dal compiere, per conto proprio o di terzi, attività che siano in concorrenza con gli impegni assunti nei confronti dell'Università.

Ferma restando la vigente disciplina di legge e regolamentare e gli obblighi alla stessa conseguenti, gli Organi di Governo e i Dipendenti dovranno evitare ogni reale o presunto conflitto di interessi con l'Università e, comunque, dichiarare a chi di dovere le attività, gli interessi finanziari e i rapporti esterni che possano presentare eventuali conflitti di interessi, o averne l'apparenza⁶.

In particolare, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università deve dare notizia agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Università precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori con deleghe dovranno astenersi dal compiere l'operazione in conflitto, investendo della stessa l'organo collegiale.

B.2.17. Trattamento delle Informazioni Riservate dell'Università

Le Informazioni Riservate dell'Università sono beni di valore e la loro protezione è essenziale ai fini della crescita e della capacità di competere dell'Università.

I Destinatari, pertanto, non devono:

- rivelare a terzi e/o diffondere le Informazioni Riservate, eccezion fatta per i casi in cui ciò sia stato autorizzato;
- utilizzare le Informazioni Riservate a beneficio personale.

Anche qualora dovesse interrompersi o cessare il rapporto dei Destinatari con l'Università, è obbligo di questi ultimi proteggere e, comunque, non divulgare le Informazioni Riservate fino a che queste non diventino di dominio pubblico.

B.2.18. Trattamento delle informazioni riservate di terzi

E' conforme ai principi etici dell'Università il rispetto delle informazioni riservate di terzi.

⁶ A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i conflitti di interessi per i componenti degli Organi di Governo e dei Dipendenti (compresi i dirigenti) includono l'essere portatori di interessi economici personali in un affare che coinvolga un Partner o un Cliente Commerciale della LUISS, come:

- l'acquisto o la detenzione di partecipazioni in una società cliente o fornitrice dell'Università ovvero l'intervenuta assunzione in esse di cariche sociali;
- l'perogazione di un prestito personale ad un Partner o ad un cliente;
- l'ottenimento di un prestito personale da un Partner o da un cliente a condizioni più vantaggiose di quelle solitamente praticate o disponibili sul mercato;
- la sollecitazione di un prestito da Partner o da clienti che, in base alle previsioni del loro Statuto, non esercitano attività di concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, nei confronti del pubblico;
- il riconoscimento di una provvigione per il fatto di procurare affari all'Università con un cliente o un Partner in relazione al quale si abbia un interesse personale o finanziario;
- il coinvolgimento finanziario o personale con un dipendente o rappresentante di un Partner, di un cliente o di un concorrente della Università con cui si entri regolarmente in contatto durante la conduzione degli affari della Università;
- l'ottenimento - da parte di Partner o clienti - di sconti o altri vantaggi economici che non siano fruibili al pubblico in generale o a coloro che occupano una posizione analoga in seno all'Università;
- l'offerta di lavoro a ditte fornitrici possedute o amministrare da un parente o da un amico;
- l'adozione di decisioni a favore di un coniuge, parente o amico in merito all'assunzione o all'avanzamento di carriera dello stesso, quale eventuale Dipendente dell'Università;
- l'ottenimento di un impiego - anche part-time - con società e/o enti che svolgono attività in concorrenza con quella dell'Università o in aree simili a quelle in cui opera l'Università;
- lo svolgimento di attività in proprio per clienti, Partner o concorrenti.

I componenti degli Organi di Governo e i Dipendenti non dovranno utilizzare le Informazioni Riservate dell'Università, ottenute in virtù della loro posizione e ruolo nell'Università, per ottenere vantaggi personali.

I Destinatari devono, pertanto, proteggere e, comunque, non divulgare le suddette informazioni riservate e trattarle nei limiti delle autorizzazioni ricevute, al fine di evitarne – in qualunque modo e con qualunque mezzo - un improprio utilizzo.

B.2.19. *Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dai Destinatari nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi etici e di comportamento fissati nel presente Codice Etico, nelle procedure, nelle altre regole adottate dalla LUISS e nei regolamenti interni e, comunque, in modo da non compromettere mai la reputazione ed integrità dell'Università stessa.

E' vietata qualsiasi condotta volta ad influenzare le decisioni della Pubblica Amministrazione, ivi inclusa l'offerta o la promessa di pagamento non dovuta, nonché qualunque dono, regalo di qualsiasi tipo o altra utilità in favore di funzionari ed esponenti della Pubblica Amministrazione, salvi gli omaggi, i doni o i regali di modico valore che dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle procedure adottate dall'Università.

Si richiamano, peraltro, espressamente i principi di comportamento di cui al precedente paragrafo B.1.9.

B.2.20. *Regole di comportamento nei rapporti con le Organizzazioni Politiche e Sindacali*

L'Università non eroga contributi sotto qualsiasi forma, diretti o indiretti, a organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, eccezion fatta per quelli dovuti in base alla vigente normativa di legge.

Peraltro, l'Università potrà cooperare, anche finanziariamente, con partiti, movimenti, comitati, associazioni, o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, esclusivamente in relazione a specifici progetti che presentino i seguenti requisiti:

- finalità riconducibile agli scopi istituzionali della LUISS;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte degli Organi di Governo competenti;
- comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali risorse erogate dovranno essere corrisposte in modo rigorosamente conforme alle leggi ed alle disposizioni vigenti.

Le relative pratiche dovranno risultare adeguatamente documentate.

Eventuali contributi da parte di Dipendenti, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati e/o effettuati a titolo personale e volontario.

B.2.21. *Regole di comportamento nei Rapporti con i Creditori*

L'Università riconosce e persegue la tutela degli interessi dei suoi eventuali creditori, garantendo l'osservanza della normativa applicabile nonché dei principi etici e di comportamento di cui al presente Codice Etico.

B.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI E DELLE RISORSE DELLA LUISS

B.3.1. Responsabilità per i beni e le risorse della LUISS

I Destinatari sono responsabili di tutti i beni e le risorse dell'Università poste sotto la loro custodia, nonché della protezione degli stessi contro il rischio di perdite e/o danni.

B.3.2. Utilizzo dei beni e delle risorse LUISS

I beni e le risorse della LUISS (ivi incluse le risorse informatiche) devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati destinati ed in conformità a quanto previsto dalle procedure e/o regole adottate dall'Università stessa.

I Destinatari sono tenuti ad operare con la diligenza necessaria per tutelare i beni e le risorse dell'Università, evitandone utilizzi impropri che possano causare danno e/o riduzione della funzionalità o, comunque, utilizzi in contrasto con l'interesse dell'Università.

I Destinatari devono proteggere tali beni e risorse al fine di impedirne l'uso improprio e/o fraudolento. Non è consentito ai Destinatari utilizzare i beni e le risorse dell'Università per svolgere attività personali e/o attività estranee al proprio incarico, salvo che sia la stessa Università ad autorizzare espressamente - e per iscritto - l'uso promiscuo degli stessi.

B.3.3. Attenzione all'ambiente

La LUISS persegue il rispetto dell'ambiente, oltre che nell'espletamento dei servizi rivolti agli Studenti e ai clienti, anche nello svolgimento di tutte le attività.

Ciascun Destinatario deve riconoscere la salvaguardia dell'ambiente come bene primario.

In particolare, fermi restando i divieti di cui al paragrafo *B.2.9*, ciascun Destinatario è tenuto a fare quanto possibile per migliorare attivamente l'efficienza con la quale vengono utilizzati beni e risorse dell'Università e utilizzare prodotti e/o servizi che offrano benefici ambientali.

Ciascun Destinatario è tenuto, peraltro, a rispettare quanto stabilito dai controlli di gestione per minimizzare l'impatto ambientale.

C. PARTE SPECIALE - REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE PER ALCUNI DESTINATARI

Ferme le regole di comportamento di cui al precedente capitolo B (Parte Generale) applicabili in linea generale a tutti i Destinatari, le regole di comportamento di seguito indicate troveranno applicazione unicamente alle relative categorie di Destinatari.

C.1.1. Regole di comportamento per i Candidati

I Candidati sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza e serietà nelle varie fasi di selezione e, in generale, nei rapporti con l'Università.

A titolo meramente esemplificativo, i Candidati sono tenuti a fornire informazioni veritiere relative al curriculum vitae et studiorum nell'ambito della domanda di partecipazione alle prove selettive nonché rispettare le istruzioni fornite dai Docenti, dai Dipendenti e dagli altri prestatori di lavoro.

C.1.2. Regole di comportamento per gli Studenti

Gli Studenti non devono agire in modo da falsare la valutazione ed il giudizio sul proprio rendimento nello studio. Il plagio nella redazione di elaborati rappresenta una grave violazione del presente Codice Etico.

Gli Studenti devono ispirare la loro condotta ai principi del rispetto reciproco, della non discriminazione in base alle condizioni fisiche, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso ed all'orientamento sessuale.

Gli Studenti sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza, serietà e cooperazione.

Inoltre, gli stessi sono tenuti a non deteriorare le strutture (ivi inclusi, beni, risorse e locali della LUISS) ad essi in uso nonché a rispettare le istruzioni fornite dagli Organi di Governo, dai Docenti, dai Dipendenti e dagli altri prestatori di lavoro della LUISS o di altra università/istituzione in cui si trovino a svolgere un periodo di studi.

C.1.3. Regole di comportamento per i Docenti

I Docenti a qualsiasi titolo assicurano un'attenzione adeguata alla didattica, inclusi il continuo aggiornamento e l'equa valutazione degli Studenti.

La LUISS riconosce e valorizza la libertà di ricerca e di insegnamento. Al fine di conseguire l'eccellenza nell'offerta didattica chiede ai propri Docenti di far sì che gli argomenti trattati nell'ambito dei corsi curriculari riflettano sempre, innanzitutto, lo stato dell'arte della disciplina in questione, e ove possibile, tengano in particolare considerazione il dibattito scientifico internazionale.

I Docenti si devono astenere dal porre in essere qualsiasi azione che possa portare loro, per tramite degli Studenti, un ingiusto vantaggio economico o di altra natura.

I Docenti, inoltre, sono tenuti a rispettare la normativa vigente e, comunque, ad agire, nei rapporti con gli Organi di Governo, gli Studenti, con i Dipendenti, con i Clienti Commerciali e, ove richiesto, con i Candidati e i Laureati, uniformando i propri comportamenti ai principi di collaborazione, obiettività, trasparenza, meritocrazia e non discriminazione.

I Docenti ed i Ricercatori, ivi compresi gli Assegnisti ed i Dottorandi di ricerca, si impegnano a garantire la massima diffusione dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario adottando comportamenti in linea con l'Open Access, nel rispetto dei vincoli legati alla proprietà intellettuale e degli impegni di riservatezza in ambito industriale.

C.1.4. Regole di comportamento per i Laureati

I Laureati sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza e serietà nei rapporti con l'Università anche al fine di tutelarne la reputazione e il prestigio nel mondo del lavoro in cui gli stessi opereranno. Al fine di consentire all'Università di svolgere in maniera efficiente le attività di placement dalla stessa intraprese, i Laureati sono tenuti, ove richiesto, a rispettare gli Organi di Governi, i Docenti e i Dipendenti e a collaborare con essi.

C.1.5. Regole di comportamento per i Clienti Commerciali

I Clienti Commerciali sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza, serietà e cooperazione.

Inoltre, gli stessi sono tenuti a non deteriorare le strutture (ivi inclusi beni, risorse e locali della LUISS) ad essi in uso nonché a rispettare le istruzioni fornite dai Docenti, dai Dipendenti, dagli altri prestatori di lavoro.

ALLEGATO 1. POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La LUISS si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Università rende noto questo documento e si impegna affinché:

- (i) fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
- (ii) tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro;
- (iii) tutti i lavoratori partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
 - siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard dell'Università individuati;
 - gli impianti, le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l'Università opera;
 - l'informazione sui rischi all'interno dell'Università sia diffusa a tutti i lavoratori;
 - la formazione dei lavoratori sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
 - si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
 - siano promosse la cooperazione fra le varie risorse LUISS nonché la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;
 - siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard dell'Università;
 - siano gestite le attività dell'Università anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali nonché di garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, dei beni strumentali e impianti.